

## Delibera n° 1903

Estratto del processo verbale della seduta del  
**14 ottobre 2016**

**oggetto:**

RECEPIMENTO DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, CONCERNENTE LA "REVISIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO STATO-REGIONI 20 MARZO 2008 (REP.ATTI 115/CSR), RELATIVO ALLA STIPULA DI CONVENZIONI TRA REGIONI, PROVINCE AUTONOME E ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI DI DONATORI DI SANGUE", SANCITO DALLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO IL 14.4.2016 (REP. ATTI N. 61/CSR).

<b>Debora SERRACCHIANI</b>	Presidente	assente
<b>Sergio BOLZONELLO</b>	Vice Presidente	presente
<b>Loredana PANARITI</b>	Assessore	presente
<b>Paolo PANONTIN</b>	Assessore	presente
<b>Francesco PERONI</b>	Assessore	assente
<b>Mariagrazia SANTORO</b>	Assessore	presente
<b>Cristiano SHAURLI</b>	Assessore	assente
<b>Maria Sandra TELESCA</b>	Assessore	presente
<b>Gianni TORRENTI</b>	Assessore	presente
<b>Sara VITO</b>	Assessore	presente

**Daniele BERTUZZI** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**VISTA** la legge 21 ottobre 2005, n.219 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati”, ed in particolare le disposizioni degli articoli 6, comma 1, lettera b) e 7, comma 2;

**VISTO** il decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007 recante “Indicazioni sulla finalità statuarie delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue”;

**VISTO** il decreto del Ministro della Salute 21 dicembre 2007, recante “L’istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali”;

**VISTO** il decreto del Ministro della Salute 2 novembre 2015, recante “Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti”;

**VISTO** l’Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, recante i principi generali e i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le Regioni e le Province autonome e le associazioni e Federazioni di donatori di sangue, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 20 marzo 2008 (Rep. Atti n. 115/CSR);

**VISTO** l’Accordo tra il Governo e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sui “Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica”, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 16 dicembre 2010 (Rep. Atti n. 242/CSR);

**VISTO** l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente: “Caratteristiche e funzioni delle strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali”, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 13 ottobre 2011 (Rep. Atti n. 206/CSR);

**VISTO** l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente: “Linee guida per l’accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti”, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 25 luglio 2012 (Rep. Atti n. 149/CSR);

**VISTO** l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente: “Indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasma derivati prodotto in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell’interscambio tra le aziende sanitarie all’interno della regione e tra le regioni”, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 20 ottobre 2015 (Rep. Atti n. 168/CSR);

**VISTO** l’Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, concernete la “Revisione e aggiornamento dell’Accordo Stato-Regioni 20 marzo 2008 (Rep.atti 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue”, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 14 aprile 2016 (Rep. Atti n. 61/CSR);

**VISTA** la DGR n. 2919 del 30 dicembre 2008 avente ad oggetto “Recepimento accordo sancito dalla conferenza stato regioni nella seduta del 20 marzo 2008, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), della Legge 219/2005, tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano: approvazione dello schema di convenzione tra la regione Friuli Venezia Giulia e le associazioni e federazioni dei donatori di sangue”

**CONSIDERATO** che nel nuovo Accordo, Rep. Atti n. 61/CSR del 14 aprile 2016, vengono stabilite:

- lo schema tipo di convenzione tra le Regioni e le Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue, relativo alle attività istituzionalmente svolte dalle stesse;
- le attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue;
- le corrispondenti quote di rimborso uniformi e onnicomprensive su tutto il territorio nazionale;
- le attività aggiuntive, nell'ambito della promozione, del dono e della tutela del donatore, che devono essere declinate in appositi progetti approvati e coordinati dal SRC;

**RILEVATO** che possono accedere alle convenzioni previste dal succitato Accordo esclusivamente le associazioni e Federazioni di donatori di sangue il cui statuto corrisponde alle finalità previste dalla legge 219/2005 e dal decreto del Ministero della salute 18 aprile 2007 e regolarmente iscritte ai registri regionali e/o provinciali del volontariato di cui alla legge 266/91;

**STABILITO** che entro tre mesi dal recepimento del succitato Accordo, le Regioni provvedono alla stipula delle convenzioni con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, operanti nel proprio territorio, anche attraverso le Aziende sanitarie/Enti o aggregazioni dei medesimi;

**PRESO ATTO** della necessità di dover attuare quanto disposto dal suddetto Accordo 61/2016, provvedendo all'approvazione:

- dello schema tipo di convenzione tra le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale e le Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue, relativo alle attività istituzionalmente svolte dalle stesse;
- delle attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di Donatori di sangue, oggetto della convenzione;
- delle quote di rimborso uniformi ed onnicomprensive su tutto il territorio nazionale definite all'art. 4 dello schema tipo di convenzione allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante.

**ATTESO** che gli oneri derivanti dalle predette convenzioni fanno carico alle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del Servizio Sanitario Regionale;

**SU PROPOSTA** dell'Assessore alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia;

**La Giunta regionale**, all'unanimità

### **Delibera**

1. di recepire l'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, concernente la "Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni 20 marzo 2008 (Rep.atti 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue", sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 14 aprile 2016 (Rep. Atti n. 61/CSR), allegato 1 parte integrante al presente atto;
2. di approvare lo schema tipo di convenzione tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue, relativo alle attività istituzionalmente svolte dalle stesse e le corrispondenti quote di rimborso uniformi e onnicomprensive su tutto il territorio regionale, così come definite nell'allegato 2 dell'Accordo n. 61/CSR del 14 aprile 2016, allegato 2, parte integrante al presente atto;
3. di stabilire che possono accedere alle convenzioni previste dal succitato Accordo esclusivamente le associazioni e Federazioni di donatori di sangue il cui statuto corrisponde alle finalità previste dalla legge 219/2005 e dal decreto del Ministero della salute 18 aprile 2007 e regolarmente iscritte ai registri regionali e/o provinciali del volontariato di cui alla legge 266/91

4. di stabilire che le attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di Donatori di sangue, oggetto della convenzione, si riferiscono a:
  - a) Gestione dell'attività associativa delle Associazioni e Federazioni dei Donatori di sangue;
  - b) Gestione dell'attività delle Associazioni e Federazioni dei Donatori di sangue a supporto delle attività trasfusionali;
5. di definire che le attività associative, di cui alle precedenti lettere a e b del punto 4, sono rispettivamente definite nei disciplinari tecnici di cui agli allegati A e B al presente atto di cui costituiscono parte integrante;
6. di delegare gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, e per esse i rispettivi Direttori Generali, alla sottoscrizione entro tre mesi dal recepimento del presente provvedimento, dello schema di convenzione, allegato 1.;
7. di confermare, altresì, che gli oneri derivanti dalle predette convenzioni fanno carico alle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del Servizio Sanitario Regionale;
8. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICEPRESIDENTE